

INCONTRO ARCC DEL 18 APRILE 2015

LA PRODUZIONE INDUSTRIALE NELLE PMI SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO OPPORTUNITA'

Provincia di Treviso

Anno 2015

Lorenzo Porta

PORTA SRL



INDICE

INTRODUZIONE	pag. 3
CAP. 1 SICUREZZA	pag. 4
CAP. 2 ENERGIA	pag. 7
CAP. 3 CONCLUSIONI	pag. 11

INTRODUZIONE

Con queste brevi note vogliamo fornire degli spunti di riflessione sulle nuove funzioni tecniche che si devono sviluppare all'interno delle aziende, soprattutto PMI, e come la figura del Conduttore Patentato può rappresentare una importante competenza su cui i Responsabili della gestione aziendale possono contare.

PREMESSA

L'Europa, al di là delle aspirazioni ideali dei Padri Fondatori, così come è stata delineata fino ad ora, è una entità prettamente commerciale.

In questa ottica dobbiamo sempre considerare tutto l'impianto normativo che governa i rapporti tra gli Stati Membri.

Accordi commerciali, quindi, libera circolazione delle merci e del lavoro.

Dal 1958, quindi, gli esperti delle varie Commissioni tecniche degli Stati Membri, incaricati di elaborare le prime linee guida, si sono subito chiesti da che parte cominciare, quali potevano essere i punti di partenza, visto che ogni Stato disponeva già di proprie normative che spesso presentavano differenze significative tra loro. Ma non solo, si pensi alle quantità di norme già esistenti per tutte le merci potenzialmente scambiabili: praticamente infinita.

Si è deciso così, saggiamente, di partire dal punto di vista unico che può accomunare tutti: **le garanzie minime di sicurezza**.

Quindi merci e persone per circolare devono fornire:

- **garanzie di sicurezza per gli esseri umani,**
- **garanzie di sicurezza per gli animali,**
- **garanzie di sicurezza per l'ambiente.**

Così, negli anni a seguire, dal lontano Trattato di Roma, si sono attivate le varie commissioni per elaborare le prime linee guida che hanno visto la luce negli anni successivi e sviluppate in leggi emesse dagli Stati Membri.

Per completezza va detto che le grandi società italiane come Ansaldo, Fincantieri, ecc. e quelle che esportavano, già praticavano protocolli tecnici molto avanzati, ma in particolare si trattava di quelli dei paesi dove la merce era destinata. Sotto questo punto di vista è chiaro che, con l'entrata in essere di regole comuni, l'esportazione della merce italiana ne ha tratto un grande vantaggio, non solo navi, turbine, ecc. ma alimentari, meccanica leggera, materie plastiche, ecc.

Più tardi, i dirigenti europei, volsero la loro attenzione ad un altro grande problema che in un qualche modo poteva intervenire sui costi delle materie prime e, in definitiva, anche sugli scambi commerciali.

Ci riferiamo al grosso problema del surriscaldamento del pianeta e dell'impoverimento delle risorse energetiche fossili.

L'Europa, insieme al resto del mondo, ha pensato di prendere delle decisioni importanti su questo argomento e quindi di preparare delle nuove direttive.

Lo spunto fu il **Protocollo di Kyoto**, trattato internazionale in materia ambientale riguardante il riscaldamento globale, sottoscritto nella città giapponese di Kyoto l'11 dicembre 1997 da più di 180 Paesi, in occasione della *Conferenza COP3* della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Il trattato è entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica anche da parte della Russia. A seguire, con l'accordo di Doha, l'estensione del protocollo si è prolungata fino al 2020.

Quindi il secondo impianto legislativo, sul quale vogliamo attirare l'attenzione, è quello sui consumi energetici comunitari. Queste normative prendono spunto da una oggettiva considerazione: vale a dire che questi consumi intervengono pesantemente sui bilanci degli stati in varia misura, ma anche sul degrado ambientale, sia a livello locale che planetario. Si è imposto quindi l'obbligo per tutti di porre dei limiti precisi ai consumi, sviluppando e incentivando idonee politiche energetiche.

Sicurezza ed energia, dunque, sono i due argomenti che si devono e si dovranno affrontare, e che devono trovarci preparati anche nelle nostre aziende.

CAPITOLO 1: Sicurezza

Vorrei richiamare l'attenzione sulla definizione "nuovo approccio" che viene data all'insieme delle norme europee, in quanto, con la **Risoluzione del Consiglio 85/C 136/01, del 7 maggio 1985**, si intende "**l'applicazione di una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione**".

L'obiettivo principale della presente risoluzione è sviluppare un approccio con nuove disposizioni regolamentari generali applicabili a prodotti, o famiglie di prodotti, nonché a tipi di rischio, con il principio della "**assunzione di responsabilità**".

Vediamo in pratica come legare una direttiva europea alla effettiva applicazione su larga scala:

- Gli Stati Membri recepiscono la norma, a loro volta promulgano la relativa attuazione, integrando la norma locale o facendone una nuova se necessario.
- Inoltre, con la nuova Direttiva Europea 2010/35/EU, recepita in Italia col DL 78 del 12/6/2012, viene istituita la figura dell'**Organismo Notificato ON** come Ente privato (*Notified Body*) e Organismo di Certificazione (o Ente di Certificazione o Laboratorio di Prova) autorizzato dall'Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea.
- Questo Ente privato deve attuare i compiti legati all'applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e servizi. Esso può operare, se autorizzato, in ogni Stato Membro (Direttiva Europea 95/16/CE).

- La designazione degli Organismi Notificati avviene da parte delle Autorità Governative Nazionali avviene sulla base di comuni criteri di competenza tecnica, integrità professionale, indipendenza, affidabilità, capacità organizzativa, rispetto della normativa europea vigente per gli Organismi Notificati (norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 Alleg. VII). Al termine dell'attività l'O.N. rilascia il Certificato di Conformità che attesta la conformità del prodotto o del processo produttivo o dell'ispezione eseguita alle Direttive Comunitarie.

Riportiamo, a titolo di puro esempio, alcune normative che riguardano la sicurezza:

- Direttiva ATEX (94/9/CE)
- Direttiva prodotti da costruzione (89/106/CEE)
- Direttiva attrezzature a pressione (97/23/CE)
- Direttiva per la compatibilità elettromagnetica (2004/108/CE)
- Direttiva apparecchi a gas (2009/142/CE)
- Direttiva macchine (2006/142/CE)
- Direttiva dispositivi medici (93/42/CEE)
- Direttiva bassa tensione (2006/95/CE)
- Direttiva equipaggiamenti per la protezione personale (89/686/CEE)

IN AZIENDA

Chi deve provvedere alla Sicurezza? Il Gestore.

Abbiamo accennato al concetto di assunzione di responsabilità: bene il responsabile primo è il Gestore dell'attività produttiva.

Il Gestore si adopererà per creare una catena virtuosa di responsabilità all'interno dell'area produttiva per rispondere ai requisiti minimi richiesti. Filiera che deve sempre essere aggiornata e controllabile.

A titolo informativo cito una procedura standard, per esempio della normativa PED che riguarda i corpi in pressione e quindi ci riguarda da vicino:

La seguente procedura si applica sia per nuove installazioni produttive, sia per gli ammodernamenti.

PROCEDURA ADOTTATA PER L'AGGIORNAMENTO DELLA SICUREZZA

Figure coinvolte:

- Consulenti e Progettisti esterni (incaricati dal Gestore)
- Organismi Notificati, eventuali (per il controllo)
- Figure professionali interne di supporto, referenti e di riorganizzazione.

Esempio di Procedura:

- A. Progetto e ridefinizione della classificazione dell'area (Consulente esterno)
- B. Definizione degli impianti produttivi in ogni parte, (progettista, consulente est.)
- C. Verifica delle condizioni di lavoro (progettista con responsabile interno)
- D. Analisi di eventuali SE, sorgenti di emissione, (progettista, responsabile interno)
- E. Valutazione dei rischi (progettista con responsabile interno)
- F. Misure adottate (progettista con responsabile interno)
- G. Realizzazione, o modifica, del fascicolo interno della sicurezza, (responsabile interno)
- H. Formazione, o aggiornamento, del personale coinvolto (responsabile interno)
- I. Aggiornamenti periodici (responsabile interno).

Tutti questi passaggi, all'interno dell'azienda, coinvolgono vari reparti, ma, indubbiamente, la figura di un Tecnico interno assume una importante funzione coordinatrice.

La figura del Conduttore Patentato, con le sue competenze, "ufficialmente" definite, può benissimo corrispondere a molte richieste di riferimento di cui sopra.

Non dimentichiamo che il Gestore (Datore di Lavoro) ha la responsabilità di tutta la filiera della sicurezza, ed è suo compito, ed interesse, assicurarsi che tutti i protocolli attivati vengano poi svolti correttamente e seguiti nel tempo.

Per attivare questa catena, sia nelle grandi aziende industriali che nelle PMI, occorre sempre che il Gestore individui un tecnico interno che, interfacciandosi con il Professionista esterno o con l'Organismo Notificato, mantenga il legame di filiera necessario per tutti i monitoraggi necessari, i controlli sul campo, i contatti con i reparti, l'attivazione del fascicolo interno, l'aggiornamento.

Nota: tutte queste normative, negli anni passati, furono in un primo tempo percepite con un certo sospetto dalle nostre piccole aziende, se non addirittura liquidate come "burocrazia", quindi in un certo senso come un disvalore tutto italiano.

Ma non è così, questo modo di lavorare, e lo si vedrà di più parlando di energia, ha consentito statisticamente non solo minori incidenti, ma ha creato le premesse per un lavoro **più organizzato, dove i compiti vengono definiti e le responsabilità distribuite**, quindi **costi certi e controllabili**.

CAPITOLO 2: Energia

L'importanza di questo argomento, al contrario del precedente, è stata subito recepita dagli imprenditori. Gli incentivi correlati e l'indubbio risparmio che si poteva conseguire con una attenta applicazione delle regole, hanno spianato la strada a queste normative per tutte le aziende.

A livello nazionale, comunque, era già operante la Legge 10 del 1991.

Altre sono state emesse negli anni successivi e oggi il programma energetico nazionale prevede vari incentivi come:

- certificati verdi per la riduzione di emissione della CO2 (fonti rinnovabili - cogenerazione)
- certificati bianchi (TEE, Titoli di Efficienza Energetica per il risparmio sui consumi di fonti fossili).
- Vari altri incentivi.

Inoltre lo Stato italiano coinvolge anche le Regioni.

Infatti, definendo la metodologia di monitoraggio del DL n.28 del 2011, all'art. 40 si legge che a seguito di una eventuale rivisitazione dei criteri metodologici utilizzati per la ripartizione tra Regioni e Province Autonome degli obiettivi intermedi e finali, il MSE (Ministero dello Sviluppo Economico), su proposta unitaria delle Regioni e Province Autonome, provvede, di concerto con il MATTM (Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare) e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, alla ridefinizione della tabella A, fermo restando l'obiettivo nazionale.

Il 22 febbraio scorso, la Conferenza Stato-Regioni, ha dato il via libera allo schema di Decreto sul bunder sharing, ossia ripartizione regionale della quota minima di incremento dell'energia prodotta da FER (Fonti Energie Rinnovabili).

Il Decreto fornisce anche strumenti di intervento in caso di inadempimento, prevedendo anche il commissariamento delle Amministrazioni regionali che non raggiungono gli obiettivi.

Dall'entrata in vigore del testo le amministrazioni Regioni avranno tre mesi di tempo per l'ottenimento dei target indicati a livello regionale.

Tab. di ripartizione regionale per il risparmio energetico

Regioni e province autonome	Obiettivo regionale per l'anno [%]					
	anno iniziale di riferimento (*)	2012	2014	2016	2018	2020
Abruzzo	5,8	10,1	11,7	13,6	15,9	19,1
Basilicata	7,9	16,1	19,6	23,4	27,8	33,1
Calabria	8,7	14,7	17,1	19,7	22,9	27,1
Campania	4,2	8,3	9,8	11,6	13,8	16,7
Emilia Romagna	2,0	4,2	5,1	6,0	7,3	8,9
Friuli V. Giulia	5,2	7,6	8,5	9,6	10,9	12,7
Lazio	4,0	6,5	7,4	8,5	9,9	11,9
Liguria	3,4	6,8	8,0	9,5	11,4	14,1
Lombardia	4,9	7,0	7,7	8,5	9,7	11,3
Marche	2,6	6,7	8,3	10,1	12,4	15,4
Molise	10,8	18,7	21,9	25,5	29,7	35,0
Piemonte	9,2	11,1	11,5	12,2	13,4	15,1
Puglia	3,0	6,7	8,3	10,0	11,9	14,2
Sardegna	3,8	8,4	10,4	12,5	14,9	17,8
Sicilia	2,7	7,0	8,8	10,8	13,1	15,9
TAA – Bolzano	32,4	33,8	33,9	34,3	35,0	36,5
TAA – Trento	28,6	30,9	31,4	32,1	33,4	35,5
Toscana	6,2	9,6	10,9	12,3	14,1	16,5
Umbria	6,2	8,7	9,5	10,6	11,9	13,7
Valle D'Aosta	51,6	51,8	51,0	50,7	51,0	52,1
Veneto	3,4	5,6	6,5	7,4	8,7	10,3
Italia	5,3	8,2	9,3	10,6	12,2	14,3

Nel prossimo futuro ci si aspetta anche una qualche forma di incentivo regionale, oltre quelli nazionali, per le aziende che dovessero intraprendere iniziative volte alla riduzione delle emissioni di CO₂ e per il risparmio energetico, con riferimento, appunto, alla tabella di cui sopra.

Riportiamo, a titolo di puro esempio, alcune normative che riguardano l'Energia:

- Obiettivi UE al 2020 (Consiglio 7-8 marzo 2007) riduzione del 20% del gas serra rispetto al 1990
- Direttiva 2002/92/CE (il 20% dei consumi in Europa deve essere prodotta con fonti rinnovabili: all'Italia spetta il 13% in meno rispetto al 2005)
- Direttiva 2006/32/CE
- Direttiva 2009/28/CE del 23.04.2009
- Direttiva 2010/31/CE
- Direttiva 2012/12/27/UE

- Decreto 15 marzo 2012
- Altre,

Si rende necessaria una precisazione: i grandi consumatori di energia, vale a dire le aziende che consumano oltre 10.000 TEP/anno, oppure con oltre 250 dipendenti, oppure ancora con fatturato oltre i 40 Milioni di Euro (1.000 TEP/anno per la Pubblica Amministrazione), sono già da tempo obbligate al controllo dell'energia consumata ed alla presenza dell'Energy Manager, ma va da se che si tratta di iniziative sempre presenti in aziende di questo genere le quali spendono cifre significative per l'acquisto di combustibili fossili.

(N.B. un TEP (Tonnellata Equivalente di Petrolio, o TOE Tonne of Oil Equivalent) corrisponde convenzionalmente a 41,860 GJ, ovvero 175,225 MCal).

LE PMI

Queste società, che costituiscono numericamente la maggior parte delle nostre aziende, affrontano sostanzialmente il problema dal punto di vista della convenienza economica, sia come riduzione dei costi, sia nell'ottica di eventuali incentivi economici in essere.

Figure coinvolte:

- esterne: Consulenti, ON, Energy Manager,
- interne: praticamente tutti i reparti ed un Coordinatore tecnico.

L'istituzione della figura di un Esperto in energia ci viene fin dalla Legge del 10 del lontano 1991, poi meglio definita con normative seguenti come la UNI CEI 11339:2009 punto 4 "Definizione dei compiti dell'Esperto Gestione Energia". Questa norma riguarda tutte le aziende energivore.

Per le PMI tale esperto può essere anche un Tecnico interno allo stabilimento.

A titolo di esempio riportiamo i passaggi principali che vengono richiesti per le aziende energivore, ma possono servire da guida anche per le altre:

1. Analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si trova ad operare,
2. Conoscenza dei Sistemi di Gestione dell'Energia (strategie),
3. Predisporre ed implementare il Sistema nell'organizzazione, ivi compreso un programma di gestione dell'energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001:2011,
4. Conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza energetica e uso delle fonti rinnovabili, comprese le implicazioni ambientali degli usi energetici,
5. Conoscenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, degli attori coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti,
6. Conoscenza di base delle metodologie di valutazione economica dei progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento, degli strumenti di finanziamento,

7. Valutazione dei rischi di progetto e conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia conseguibili e conseguiti,
8. Conoscenza di base del project management e delle basi di: organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità analitica e della legislazione e normativa tecnica in materia ambientale,
9. Contabilità energetica analitica, valutazione dei risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure.

Nota: Come già accennato, la figura obbligatoria dell'EGE (Energy Manager) e l'analisi energetica, rappresentano una competenza obbligatoria per tutte le aziende energivore. Ma, naturalmente, questa procedura serve anche da indirizzo per le PMI le quali la applicheranno nella misura che riterranno più idonea.

In ambito aziendale, la prima cosa da dire è che queste normative riguardano tutti i reparti aziendali e quindi conoscenza e condivisione devono essere l'imperativo per Direzione, Amministrazione, Produzione, Sicurezza, Manutenzione, ecc. Si tratta quindi di un tema orizzontale e occorre che all'interno dell'azienda si prendano tutte quelle iniziative volte alla sua attuazione.

Per cominciare, quindi, si attiveranno delle riunioni aziendali sotto la direzione dell'EM dove verranno affrontati tutti gli argomenti dei nove punti citati più sopra, ovviamente quelli ritenuti più importanti per il caso specifico.

Si vede subito che l'Esperto, soprattutto se è esterno, si troverà davanti un compito non facile per coordinare tutti gli enti aziendali, inoltre, una volta raggiunto uno standard generale di comunicazione e collaborazione, più difficile sarà mantenere nel tempo questo "nuovo corso".

Il vantaggio che se ne ricava è una gestione virtuosa di tutta la filiera aziendale perché:

- **garantisce costi certi,**
- **può provocare risparmi altri per ricaduta positiva,**
- **riqualifica di tutti i reparti, compresi i vertici aziendali, verso l'upgrading e la collaborazione generale,**
- **favorisce immagine positiva verso il mercato,**
- **migliora i rapporti interni e quindi aumento della produttività,**
- **consegue il risparmio energetico,**
- **fruisce di eventuali incentivi statali.**

CAP.3 CONCLUSIONI

Per ultimo accenniamo ad altri due argomenti che chiudono il cerchio degli adempimenti aziendali: la **Qualità e l'Ambiente**. Due argomenti che vengono accumulati agli altri perché tutti si integrano, e, se opportunamente rispettati, non possono che arrecare un beneficio complessivo sia all'azienda, sia al gestore e sia alla comunità.

Abbiamo voluto sottolineare che la figura necessaria di un tecnico interno all'azienda che possa fungere da collegamento e da supporto all'EM o ad un Consulente esterno e che, soprattutto, possa svolgere la funzione di controlli continui, è nostra opinione che potrà essere rappresentata dalle competenze del Conducente Patentato. Questa considerazione vale a maggior ragione per le PMI con pochi dipendenti dove il Conducente è spesso l'unico tecnico presente.

Come conclusione, si auspica una evoluzione delle attuali competenze del Conducente, oggi limitata alla conduzione delle grandi unità numericamente limitate sul territorio, verso un allargamento delle proprie competenze nell'ambito delle aziende PMI, come garanzia di sicurezza e risparmio energetico, compreso l'aggiornamento continuo delle procedure.

D'altra parte: sicurezza ed energia sono discipline sulle quali si concentrano molte nuove tecnologie; tutto ciò comporterà forti investimenti e occasioni di lavoro.
